



# *Autorità Portuale di Venezia*

ORDINANZA n. 248 del 19 DIC. 2006

**AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PORTUALI  
RIFERITI A PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, COMPLEMENTARI E  
ACCESSORIE AL CICLO DELLE OPERAZIONI PORTUALI DA  
RENDERSI AI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI  
16 E 18 DELLA LEGGE 84/1994**

## IL PRESIDENTE

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto 30 marzo 2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

**VISTO** l'art. 16 della citata Legge 84/94, così come modificato dalla Legge 30 giugno 2000, n. 186, che attribuisce alle autorità portuali la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;

**VISTO** il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della Legge 84/1994;

**VISTA** la Circolare DEM3/1940 del 12.07.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa al Regolamento sui servizi portuali;

**CONSIDERATO** che le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 – fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 16, comma 4, lettera a) e dall'articolo 18, comma 6 (programmi, investimenti, dotazione mezzi, personale, ecc.) – sono di fatto e di diritto titolari del ciclo delle operazioni portuali;

**CONSIDERATO** inoltre che l'individuazione dei servizi portuali ammessi deve essere compiuta sulla base delle esigenze operative del porto di Venezia, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale;

**VISTA** l'Ordinanza n. 229, del 30 gennaio 2006, concernente "Autorizzazione per la fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994", così come modificata dall'Ordinanza n. 243 del 27 luglio 2006;

**RITENUTO** necessario avviare un processo di sensibilizzazione nei confronti delle imprese portuali autorizzate al fine di evitare ogni possibile dispersione in aria o trafileamento in acqua di materiale pulverulento durante le operazioni di scarico di merce alla rinfusa eseguite con benne da terra;

**CONSIDERATA** inoltre l'esigenza di prevenire l'interramento dei fondali, l'intorbidimento e l'inquinamento delle acque durante le operazioni di carico e scarico di carbone o altre merci alla rinfusa pulverulenti (es. caolino, clinker, sfarinati);



# *Autorità Portuale di Venezia*

**SENTITA** in merito, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della citata Legge 84/94, la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 6 dicembre 2006;

**SENTITO** altresì in merito, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f) della citata Legge 84/94, il Comitato Portuale riunitosi in data 14 dicembre 2006;

**IN VIRTU'** dei poteri conferiti:

## **ORDINA:**

### **Articolo 1**

Sono servizi portuali, così come definiti dall'art. 2, comma 1, del Decreto M.T.N. 6 febbraio 2001, n. 132, le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali in base agli artt. 16 e 18 Legge 84/1994, quali:

- 1) riempimento/svuotamento contenitori;
- 2) conteggio, separazione, marcatura, campionatura, misurazione, pesatura delle merci;
- 3) vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza trasformazione (es. frantumazione);
- 4) imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento, riparazione imballaggi (gabbie, casse, palette, ...), fardaggio e copertura merce nei depositi/piazzali;
- 5) pulizia celle/magazzini/depositi con l'utilizzo di idonee attrezzature;
- 6) movimentazione a piazzale, riparazione e manutenzione di contenitori vuoti;
- 7) sezionatura tronchi e merci in genere;
- 8) attività di spingicarro con idonee attrezzature;
- 9) trasporto merce in ambito portuale con idonei mezzi meccanici;
- 10) prevenzione dell'interramento dei fondali e dell'intorbidimento ed inquinamento delle acque durante le operazioni di carico e scarico su/da navi di materiali pulverulenti (es. carbone, caolino, clinker, sfarinati).

Per servizio di "trasporto merce in ambito portuale con idonei mezzi meccanici" si intende la fornitura di idonei mezzi meccanici (camion spola ribaltabili, motrici, trattori, smag adibiti al traino di pianali, rimorchi/semirimorchi, trailer, "millepiedi", ecc.) condotti da personale abilitato appartenente alla società/ditta autorizzata secondo la disciplina prevista dalla presente Ordinanza.

### **Articolo 2**

L'impresa che intende fornire i predetti servizi portuali per conto delle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali ex artt. 16 e 18 della Legge 84/1994 e sue successive integrazioni e modificazioni, deve inoltrare all'Autorità Portuale apposita istanza in carta resa legale.

Alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., dal quale risulti altresì che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali, corredato



# *Autorità Portuale di Venezia*

- inoltre dal certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante; in caso di società degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale.
- b) descrizione dettagliata dei servizi portuali offerti oggetto dell'istanza stessa;
  - c) elenco nominativo, e relativi dati anagrafici, degli amministratori e degli eventuali soci che ricoprono cariche sociali (ovvero del titolare, se impresa individuale), nonché dell'eventuale procuratore;
  - d) organico complessivo del personale dipendente, comprensivo di eventuali quadri dirigenziali, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni (con indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici e della data di assunzione);
  - e) dichiarazione che nei confronti del proprio personale dipendente è stato o sarà garantito un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti sottoscritto in data 27 luglio 2000 e secondo le successive intese riguardanti il rinnovo del medesimo C.C.N.L. sottoscritte in data 3 marzo 2005, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di cui al Decreto 6 febbraio 2001, n. 132, e della Legge 84/1994 così come modificata dalla Legge 186/2000;
  - f) elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzature di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo, con l'indicazione se in proprietà, in leasing, o in locazione da imprese diverse da quelle di cui agli artt. 16 e 18 (in questo ultimo caso per un periodo non inferiore ad un anno secondo quanto previsto dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585);
  - g) presentazione di un contratto assicurativo (eventualmente da attivarsi in concomitanza con l'inizio dell'attività stessa) che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento della medesima, con un massimale non inferiore ad € 2.600.000;
  - h) dichiarazione di conoscere le disposizioni in materia di sicurezza delle operazioni e dei servizi portuali derivanti dal D.Lgs. 272/1999 e dai Regolamenti ed Ordinanze vigenti nel Porto di Venezia;
  - i) dichiarazione attestante il rispetto di quanto previsto al successivo articolo 4.

Qualora ritenuto necessario, può essere richiesta ulteriore documentazione integrativa. In tutti i casi previsti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali di cui sopra possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale, ovvero, in caso di società, agli amministratori e ai componenti del collegio sindacale.

### **Articolo 3**

L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione di cui all'art. 2, e tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attività che intende svolgere, nonché del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori, e valutato conseguentemente il possesso da parte dell'istante



# *Autorità Portuale di Venezia*

medesimo di capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza (o dell'ulteriore documentazione richiesta a completamento della stessa) rilascia la relativa autorizzazione iscrivendo l'impresa e i suoi dipendenti (o soci lavoratori nel caso di società in forma cooperativa) nel Registro delle imprese autorizzate (di cui all'art. 5 del Regolamento di cui al Decreto 6 febbraio 2001, n. 132) a fornire i servizi portuali.

L'eventuale rigetto dell'istanza sarà comunicato dall'Autorità Portuale all'interessato entro lo stesso termine.

Il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di servizi portuali è determinato annualmente dall'Autorità Portuale con apposita Ordinanza, e precisamente, per l'anno 2006, dall'Ordinanza n. 230, del 30 gennaio 2006, cui si fa rinvio.

In presenza di domande eccedenti il numero massimo di autorizzazioni annualmente determinato, saranno preferiti i soggetti che offrono il servizio a condizioni di costo più favorevoli per l'utente.

## **Articolo 4**

L'impresa autorizzata a fornire servizi portuali è tenuta:

- a) al versamento di un canone annuo pari ad € 2.582,00;
- b) alla presentazione di una cauzione, od altra idonea garanzia, pari al doppio dell'ammontare del canone annuo di cui alla lettera a);
- c) a comunicare le tariffe per i servizi offerti alle imprese autorizzate all'Autorità Portuale, che le renderà pubbliche, assicurando la più ampia trasparenza. Le tariffe dovranno essere applicate dalle imprese autorizzate garantendo uguale trattamento a parità di condizioni alle imprese che ne richiedano i servizi;
- d) ad osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza nel lavoro nonché le ordinanze e regolamenti emanati dall'Autorità Portuale relativamente alla fornitura dei servizi portuali;
- e) a non utilizzare durante lo svolgimento dei servizi portuali personale diverso dal proprio esplicitamente adibito alle attività autorizzate di cui alla lettera d) del precedente art. 2, fatta salva la possibilità di utilizzare lavoratori portuali temporanei ai sensi della disciplina prevista dall'art. 17 Legge 84/1994;
- f) a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità Portuale ogni variazione riguardante i dati di cui al precedente art. 2, entro 5 giorni dal verificarsi della stessa;
- g) a rispettare quanto previsto dal successivo articolo 5;
- h) a fornire ogni altra notizia richiesta dall'Autorità Portuale;
- i) al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato dei servizi portuali o nei mercati ad esso contigui.

## **Articolo 5**

Il personale dipendente (ed eventualmente socio-lavoratore), addetto alle attività di cui all'articolo 1, deve obbligatoriamente essere in possesso delle conoscenze ed abilitazioni professionali inerenti le mansioni da svolgere. In caso contrario, deve essere



# *Autorità Portuale di Venezia*

soggetto a percorsi di formazione professionale concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto.

Tale formazione deve interessare i lavoratori per l'inserimento nel ciclo lavorativo portuale e, periodicamente, nel corso dello svolgimento della attività lavorativa in relazione ai mutamenti organizzativi, normativi e tecnologici.

L'impresa autorizzata concorda con l'Autorità Portuale programmi di formazione/informazione che riguardano i propri dipendenti.

## **Articolo 6**

L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali, di cui all'art. 3 del Decreto 6 febbraio 2001, n. 132, è rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro anni.

La decadenza dall'autorizzazione può essere dichiarata nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
- b) omesso pagamento del canone annuale;
- c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate e/o qualora venga impiegato il personale indicato al precedente articolo 2, lett. d), in attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo proprie dell'impresa/agenzia prevista all'articolo 17 della Legge 84/1994;
- d) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento e/o applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche ed inadempienza alle Ordinanze o alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti per motivi di sicurezza sul lavoro.

Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Portuale fissa un termine di quindici giorni entro il quale l'interessato ha facoltà di presentare le proprie deduzioni.

L'iscrizione può essere sospesa temporaneamente, nei casi di cui sopra, in attesa degli accertamenti istruttori in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

L'Autorità Portuale si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle operazioni portuali stesse.

## **Articolo 7**

La presente Ordinanza, che entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione, abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n. 229/2006, così come modificata dall'Ordinanza n° 243/2006, nonché ogni altra disposizione con essa in contrasto.

Venezia, **19 DIC. 2006**

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Zacchello

